PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972

# Art. 10

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorita' locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 gennaio 1972, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni colpiti dal terremoto, di cui all'art. 1 del presente decreto. Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvedera' ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Versione in vigore dal 1 luglio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 |
| Estremi | Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1972 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it